

(N. 858)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro
(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1954

Modifiche all'articolo 25 della legge 10 agosto 1950, n. 648,
concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge di riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra 10 agosto 1950, n. 648, con l'articolo 25 commina sanzioni, nei confronti degli invalidi di guerra, già beneficiari di assegni rinnovabili, i quali, senza giustificato motivo, non si presentano alla visita per scadenza, entro un anno dall'invito.

Altra sanzione è prevista dall'articolo 98 della citata legge n. 648, nei riguardi degli invalidi titolari di pensione o di assegno di guerra i quali non si presentano, entro il termine assegnato, alla visita di controllo.

La vigente legislazione sulle pensioni di guerra non contempla, invece, alcuna disposizione per gli ex militari od i civili infortunati, i quali, avendo in corso accertamenti sanitari per la prima liquidazione di pensione, non rispondono alla chiamata a visita medica.

A tale riguardo è da considerare che il risultato dell'accertamento sanitario costituisce l'elemento principale per poter provvedere alla definizione di pratiche riguardanti invalidi di guerra.

Avviene che, in numerosi casi, i precettati a visita non rispondono sia al primo invito, sia alle successive sollecitazioni fatte dalle competenti Commissioni mediche e pertanto, ne consegue che presso le Commissioni mediche rimangono giacenti ed inevasi i relativi ordini di visita ed è ovvio che le corrispondenti pratiche, esistenti presso i Servizi della Direzione generale, non possono avere il regolare corso per raggiungere la loro definizione.

Tutto ciò crea evidente difficoltà nel regolare funzionamento del lavoro, in quanto, mentre da parte degli Uffici si cerca in ogni modo di ridurre il numero delle pratiche di prima liquidazione, ad opera degli interessati, invece, si preconstituisce un elemento contrario a quelli che sono gli inderogabili intendimenti della Amministrazione.

Per poter eliminare gli inconvenienti prospettati è stata ravvisata la necessità di disciplinare — come già è previsto dalla legge per i casi analoghi di visite per scadenza assegni e per controllo — anche la materia che ri-

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

flette le prime visite per concessione di pensione.

Col provvedimento proposto non si preclude agli interessati il diritto a conseguire il trattamento pensionistico di guerra, ma, giustamente, agli stessi, per la loro inadempienza, si richiede una nuova domanda ed, agli effetti

del provvedimento, il trattamento di guerra decorre dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Si è predisposto, pertanto, l'unito disegno di legge al quale, onorevoli colleghi, confido non mancherete di dare la vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

L'articolo 25 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Il richiedente la pensione di guerra che, senza giustificato motivo, non si presenti alla chiamata per prima visita sanitaria entro un anno dall'invito, dovrà produrre nuova domanda di accertamenti sanitari. La pensione, l'assegno o l'indennità, eventualmente spettanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

« Anche nel caso in cui l'invalido, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita

sanitaria, disposta alla scadenza dell'assegno rinnovabile, entro un anno dall'invito o entro l'anno di proroga di cui all'articolo precedente, se tale termine sia più favorevole, la pensione, l'assegno o l'indennità, eventualmente spettanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda.

« La domanda non sarà ammessa, in entrambi i casi, scorsi dieci anni dalla scadenza dei termini predetti.

« Le Commissioni mediche, di cui al successivo articolo 103, sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) i nominativi degli interessati che non si sono presentati al primo accertamento sanitario oppure alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro i predetti termini, trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito ».